



04177-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI	- Presidente -	Sent. n. sez. 374/2019
MICHELE BIANCHI		UP - 09/04/2019
LUIGI FABRIZIO MANCUSO	- Relatore -	R.G.N. 34172/2018
TERESA LIUNI		
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 13/09/2017 del TRIBUNALE di TRANI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO

che ha concluso chiedendo

Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

udito il difensore

L'avvocato (omissis) del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato (omissis) del foro di TRANI nomina depositata all'odierna udienza in difesa di (omissis) (P. C.) conclude come da memoria che deposita all'odierna udienza unitamente alla nota spese.

L'avvocato (omissis) del foro di BARI in qualità di sostituto processuale dell'avvocato (omissis) del foro di BARI nomina depositata all'odierna udienza in

difesa di (omissis) conclude riportandosi ai motivi di ricorso.

Torre

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13.9.2017, il Tribunale di Trani, definendo il processo instaurato nei confronti di (omissis) e (omissis) perché rispondessero dei reati di cui agli artt. 337, 340, 341-bis, 582, 650, 651 cod. proc. pen., così decideva: dichiarava il (omissis) colpevole dei soli reati di cui agli artt. 651 e 341-bis cod. pen., commessi in (omissis) il (omissis), l'oltraggio in danno di (omissis), agente della Polizia municipale di (omissis); assolveva il (omissis) dagli altri reati ascrittigli; dichiarava la (omissis) colpevole del reato di cui all'art. 650 cod. pen., commesso in (omissis); assolveva la (omissis) dagli altri reati ascrittigli; condannava il (omissis) alla pena di mesi sei di reclusione e la (omissis) alla pena di euro 100,00 di ammenda, nonché entrambi al risarcimento dei danni in favore del (omissis), costituitosi parte civile.

Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale, affermava che la (omissis) si era resa responsabile del reato di cui all'art. 650 cod. pen., perché non aveva osservato un provvedimento dato dall'Autorità per ragioni di ordine pubblico. Dalla descrizione dei fatti emerge che la (omissis) si era rifiutata di eseguire il provvedimento impartitole dal (omissis), di spostare l'autovettura della stessa che intralciava il traffico su una via pubblica.

2. L'avv. Luca Italiano, difensore di fiducia di (omissis), ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. La difesa censura l'ordinanza emessa dal Tribunale il 19.10.2015, nella parte in cui rigetta la richiesta di dichiarare la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio del 28.11.2014 per genericità ed incompletezza del capo d'imputazione, per genericità/mancata indicazione del fatto in forma chiara e precisa.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. La difesa censura la predetta ordinanza, nella parte in cui rigetta la richiesta di esclusione della parte civile per mancata apposizione della data sulla procura speciale relativa alla costituzione di essa.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), e), cod. proc. pen., violazione della legge penale in relazione all'art. 9, l. 689/1981 e vizio di motivazione. La difesa ritiene che

l'art. 180 Codice della strada sia in rapporto di specialità rispetto all'art. 650 cod. pen. e che, di conseguenza, il fatto non costituisce reato ma violazione di norma amministrativa.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce manifesta illogicità della sentenza. Il (omissis) non è persona offesa/parte civile nel reato di cui all'art. 650 cod. pen., per il quale la (omissis) è stata condannata penalmente. Conseguentemente, la condanna al risarcimento del danno è errata.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione anche in ordine alla ricostruzione dei fatti. La sentenza non è basata su elementi di prova tali da suffragare la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato contravvenzionale.

2.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di ogni riferimento nella motivazione rispetto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen. e dell'art. 62-bis cod. pen.

2.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La difesa ritiene che il reato, essendo una contravvenzione, si è prescritto in cinque anni (termine massimo in presenza di interruzioni) dalla commissione del fatto, risalente al 19.10.2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È fondato il terzo motivo che rende superfluo l'esame delle altre censure.

1.1. Dalla sentenza impugnata emerge che a (omissis) è addebitato di non aver ottemperato a un provvedimento verbale emesso da (omissis), agente della Polizia municipale del comune di (omissis). In particolare, il provvedimento al quale la sentenza fa riferimento consisteva nell'ordine alla (omissis) di spostare l'autovettura dalla stessa condotta. Emerge anche, dalla sentenza impugnata, che l'ordine era stato impartito dal (omissis) perché l'autovettura era rimasta parcheggiata al centro della carreggiata di una pubblica strada che doveva essere attraversata da un autobus turistico.

1.2. Così ricostruito il fatto dal giudice del merito, è evidente che la ragione che indusse il (omissis) a rivolgersi alla (omissis), in quanto conducente di una automobile, il comando di spostarla, era quella di garantire il corretto



andamento della circolazione stradale, cioè la fluida viabilità. Il comando, quindi, non era finalizzato ad assicurare la conservazione dell'ordine pubblico, che concerne, invece, le condizioni del regolare svolgimento della vita civile, nel suo complesso. In presenza di tale situazione, il provvedimento dell'Autorità, disatteso dalla (omissis), non può qualificarsi - a differenza di quanto ritenuto erroneamente dal Tribunale - come motivato da ragioni di ordine pubblico, né appare riconducibile ad alcuna delle altre ragioni indicate nell'art. 650 cod. pen. Deve escludersi, quindi, che il comportamento della (omissis) abbia integrato il reato contravvenzionale previsto da tale norma.

1.3. In conclusione, deve ritenersi fondata la censura per violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 650 cod. pen. in relazione all'art. 180 codice della strada e all'art. 9 legge n. 689 del 1981. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. È travolta anche la statuizione civile di condanna al risarcimento del danno, che era ingiustificata pur nella logica espressa dal giudice del merito, dato che dalla violazione dell'ordine, da parte della (omissis), non derivò comunque alcun danno per il (omissis). Sono assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso. Non si dispone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, poiché dall'incarto processuale emerge che la violazione del codice della strada è stata già oggetto di contestazione all'interessata nella sede competente.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, 9 aprile 2019.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

